



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI

Roma, (data del protocollo)

- AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
- AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
- e, p.c.
- AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA PALERMO
- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA CAGLIARI
- AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ROMA
- AL GABINETTO DEL MINISTRO SEDE
- AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEDE
- AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE SEDE
- ALL'ISPETTORATO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE SEDE
- ALL' ANCI ROMA
- ALL'ANUSCA CASTEL S. PIETRO TERME (BO)
- ALL'ISTAT ROMA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI

Circolare n. 77/2024

OGGETTO: Iscrizione anagrafica dei discendenti di cittadini italiani nell'ambito del procedimento per il riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis*.

Sono pervenute da più parti segnalazioni a questo Dipartimento relative a criticità riscontrate nel procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana *jure sanguinis* in favore di discendenti di cittadini italiani all'estero.

In particolare, viene rappresentato dalle Autorità Consolari un incremento anomalo di richieste di attestazioni di non rinuncia alla cittadinanza italiana, inoltrate da diversi comuni italiani, spesso di piccole dimensioni, nell'ambito di istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate da parte di discendenti di cittadini italiani che dichiarano di risiedere in Italia.

Alcune prefetture hanno anche segnalato procedimenti penali pendenti per condotte illecite emerse nell'ambito dei procedimenti in questione.

Sull'argomento la scrivente Direzione ha già emanato diverse circolari, da ultimo la circolare n. 23 del 1° marzo 2023 con la quale ha rappresentato la necessità di effettuare con regolarità le ispezioni previste dall'art. 52 del D.P.R. n. 223/1989 raccomandando di prestare particolare attenzione a situazioni rilevanti come improprio riconoscimento di cittadinanza *jure sanguinis*.

Al riguardo, si ribadisce la necessità dell'effettuazione di controlli relativi all'effettiva presenza del richiedente presso l'indirizzo di residenza dichiarato all'ufficio Anagrafe in fase di presentazione dell'istanza di cittadinanza italiana.

Si evidenzia, peraltro, che la dichiarazione di presenza consente il regolare soggiorno del cittadino straniero nel territorio nazionale per un periodo massimo di tre mesi o comunque per il periodo eventualmente inferiore previsto nel visto di ingresso, decorso il quale è necessario il permesso di soggiorno.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI

Pertanto, si invitano le Amministrazioni comunali, nelle more dell'espletamento della procedura per il riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis*, a richiedere la presentazione della ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza di cui all'art. 11, comma 1, lett. c), del DPR n. 394/1999, o di altra tipologia di permesso di cui eventualmente ricorrano i requisiti, e ad effettuare regolari controlli circa l'effettiva permanenza del richiedente nel territorio nazionale, atteso che su tale presupposto si radica la competenza del Comune all'accertamento del possesso dello *status civitatis*.

Ciò premesso si chiede ai Sigg.ri Prefetti di voler sensibilizzare i Sigg.ri Sindaci sull'argomento e di voler vigilare sull'esatto adempimento di quanto sopra esposto.

IL DIRETTORE CENTRALE

De Vito